

Molti nostri lettori continuano a chiedere notizie sul Decreto per le transazioni, soprattutto coloro (e sono molti) che non sono in grado di accedere al nostro sito internet o ad altri siti, non hanno associazioni che li tengano aggiornati o, peggio ancora, leggono il nostro giornale distattamente oppure non lo leggono affatto, salvo poi "pretendere" informazioni non avute. Abbiamo così deciso di tentare di semplificare la lettura dell'ormai famoso Decreto del 28 aprile pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre scorso.

Il Decreto in questione fissa i criteri per disciplinare tutta la procedura delle transazioni, in applicazione alle disposizioni del Decreto Legge del 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modifiche, dalla legge 29 del novembre 2007 n. 222 e dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

IL DECRETO PER LA STIPULA DELLE TRANSAZIONI

**Publicato nella Gazzetta Ufficiale
del 23 settembre 2009**

CHI SONO COLORO CHE POSSONO ACCEDERE ALLE TRANSAZIONI

Possono accedere alle transazioni gli emofilici, i talassemici, le persone affette da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, gli emotrasfusi occasionali, le persone vaccinate obbligatoriamente, che siano stati danneggiati da trasfusioni con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti. Naturalmente purché abbiano instaurato, prima del 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni ancora pendenti alla data dell'entrata in vigore di questo decreto. Altro punto importante del decreto dove si dice che coloro che stipulano la transazione devono rinunciare alle domande e agli atti dei giudizi pendenti ed a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti dell'Amministrazione pubblica.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER ACCEDERE

Per avere diritto alla stipula delle transazioni devono esistere questi requisiti:

- 1) esistenza di un danno ascrivibile alle categorie della tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica del dicembre 1981, n. 834 (Legge 210/92)
- 2) Esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione di sangue o la somministrazione di emoderivati o vaccinazione obbligatoria.
- 3) Limitatamente con gli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla presenza del nesso causale tra il danno e il decesso.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE

Il legale che rappresenta la persona interessata alla transazione deve presentare domanda (entro 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di una circolare del Ministero della Salute pubblicata anche questa sulla Gazzetta Ufficiale)

attraverso una lettera di manifestazione di intenti sottoscritta dalla persona danneggiata con una certificazione del legale che la deve sottoscrivere.

E' importante, per l'invio delle domande, attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare nella quale ci sarà la procedura di presentazione delle domande e di gestione dei procedimenti istruttori, relativi all'adesione degli interessati alla stipula della transazione.

Da quella data le persone interessate (attraverso i loro avvocati) avranno 90 giorni per presentare domanda.

Per la stipula delle transazioni si terrà conto della decorrenza dei termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito.

E questo è il punto più importante, cioè la parte relativa ai termini di prescrizione per la stipula.

Gli avvocati suggeriscono di inoltrare comunque la domanda affinché non si rischi di perdere questa opportunità, nella speranza (afferriamo noi) che vengano accolte le richieste di includere tutti.

Le domande dovranno comprendere i seguenti documenti:

- Copia del verbale della commissione medica o dell'ufficio medico legale, oppure copia della sentenza nella quale è stato riconosciuto il danno ascrivibile alle categorie della tabella A e il nesso causale tra il danno e la trasfusione di sangue, la somministrazione di emoderivati o la vaccinazione obbligatoria.

- Copia dell'istanza pervenuta alla competente Azienda Sanitaria Locale per il riconoscimento dell'indennizzo (legge 25

CHI VI ACCEDERÀ E QUALI SARANNO GLI IMPORTI ?

**L'unica certezza che abbiamo
è rappresentata dalla
“incertezza” sul chi percepirà
e sul quanto...**

febbraio 1982, n. 210.

- Gli atti che confermano la pendenza del giudizio per il riconoscimento del danno o copia delle eventuali sentenze emesse.

- L'indicatore della situazione economica (ISEE) è facoltativo e serve soltanto per avere priorità di accesso.

- Quest'ultimo documento, per coloro che ancora non fossero stati informati, si è ritenuto necessario perché a parità di gravità dell'infermità, coloro che saranno giudicati in condizioni di disagio economico avranno priorità di accedere alla transazione.

LE CIFRE DELLA PRECEDENTE TRANSAZIONE E L'INCOGNITA DI QUELLA ATTUALE

Il Decreto afferma che per gli emofilici ed i talassemici si fa riferimento all'articolo 1, comma 1 del Decreto del 3 novembre 2003, pubblicato il 2 dicembre dello stesso anno, sulla base delle conclusioni del Gruppo Tecnico, compresi gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo che ammontavano per i deceduti a 619.748 euro. Per i viventi con almeno

una sentenza favorevole a euro 464.811. Mentre per i danneggiati per i quali non c'era ancora nessuna sentenza favorevole a euro 413.165.

Questi importi che pubblichiamo non devono comunque trarre in inganno i nostri lettori perché fanno riferimento, come detto, alla precedente transazione che aveva interessato soltanto gli emofilici. Quindi, **teoricamente**, dovrebbero essere erogate le stesse somme.... ma, chi ha letto attentamente e fino in fondo il Decreto avrà notato che dopo l'elenco delle somme c'è scritto quanto segue:

“Limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi”.

Se abbiamo capito bene, ci vogliono dire che non si potrà superare quelle somme, ma non ci dicono però neppure i limiti minimi che saranno tutti da verificare e, soprattutto, da decidere sempre da parte loro, visto che nessun gruppo di associazioni o di avvocati è stato convocato per eventuali chiarimenti su questo tema specifico.

Redazionale